VII LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 6 APRILE 1977

## COMMISSIONE X

# TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

6.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 APRILE 1977

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LIBERTINI

## INDICE

													P	AG.
Disegno di l zione):	legg	ge	(1	Dis	scu	ssi	one	9	е	aį	וקס	ova	ļ-	
Modifica de	ll'a	rti	col	o	31	7	del	(	Cod	ice	e (	della	a	
navigazio	ne	(1	176	3)										61
PRESIDENTE												61.	62,	63
CERAVOLO .														63
DEGAN, So	ret	ar	io	Ċ	li	Si	ate	)	ре	r	i			
trasporti		,									٠.			63
Lucchesi,	Rel	ato	re											63
Marocco .														63
Tamburini														62
Votazione seg	gret	a:												
PRESIDENTE									:					64

## La seduta comincia alle 12,15.

BALDASSARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 317 del Codice della navigazione (1176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione ». L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, Relatore. Il provvedimento al nostro esame trae origine da una situazione di particolare carenza verificatasi nel settore dell'imbarco su mercantili, specificamente per quanto riguarda gli ufficiali di coperta e di macchina, e l'utilizzo di questi ultimi sulle navi di più modesta dimensione adibite al trasporto sul corto e medio raggio.

La modifica proposta con il presente disegno di legge si riferisce all'articolo 317 del Codice della navigazione, al quale verrebbe ad aggiungersi un secondo comma che prevede di concedere la possibilità al Ministro della marina mercantile di consentire l'imbarco sulle navi di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello normalmente previsto.

Il provvedimento autorizzativo del Ministro, tuttavia, si muove entro schemi abbastanza rigidi: la deroga non può infatti riguardare un arco temporale superiore ai tre mesi, ed è in qualche modo condizionato al preventivo parere favorevole del comandante del porto, cioè di una autorità periferica in grado di prendere diretta visione, in loco, della reale situazione e delle carenze che via via si possono verificare per ogni singolo settore di marittimi imbarcandi.

In particolare, questo significa che dovrà essere verificata preventivamente la effettiva indisponibilità di personale abilita-

#### VII LEGISLATURA -- DECIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 6 APRILE 1977

to idoneo, anche presso strutture portuali vicine a quella considerata, e che dovranno essere comprovate le condizioni particolari che giustifichino la deroga alla disciplina normale.

Il provvedimento, proprio in relazione alla situazione di fatto esistente nel paese, limita la propria efficacia alle navi da carico ed a quelle da pesca, con esclusione della flotta passeggeri: infatti, soprattutto questi due settori – carico e pesca – risentono delle difficoltà che, con il disegno di legge in esame, si intende parzialmente superare.

Desidero a questo proposito ricordare la precaria situazione della nostra flottiglia da pesca, e la conseguente necessità di rimuovere ogni ostacolo, anche minimo, che ne possa ulteriormente compromettere le possibilità operative. Del resto si tratta in questo caso di adottare un provvedimento di sostanziale sanatoria di una situazione di fatto già esistente, in relazione alla quale il Ministro della marina mercantile è sottoposto, da parte degli armatori, a continue pressioni, per consentire deroghe rispetto ai titoli professionali prescritti per l'imbarco, prospettandosi in alternativa il fermo delle navi nei porti.

Né è dato ritenere, sulla base della realtà di fatto, che gli strumenti legislativi adottati in questi ultimi anni per affrontare la delicata materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 678 sulla normativa relativa ai titoli professionali, e decreto del Presidente della Repubblica numero 1487, di ampliamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali per incarichi di coperta e di macchina) possano concretamente dare risultati a breve termine.

Certamente non mancano perplessità sulla opportunità di apportare modifiche particolari al Codice della navigazione proprio in questo momento. Non più tardi di ieri, rispondendo ad una mia interrogazione, il ministro della marina mercantile ha comunicato che la Commissione di studio ad hoc è stata finalmente integrata anche da un rappresentante del suo Ministero e che è dato ritenere che i lavori possano in futuro procedere con maggiore speditezza.

Tuttavia appare chiaro, per le motivazioni esposte, che il provvedimento al nostro esame, anche nella prospettiva di una più ampia modificazione (comunque non prevedibile a tempi brevissimi), potrà svol-

gere una funzione positiva per risolvere un problema, immediato, di funzionalità. Per tutti questi motivi, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TAMBURINI. Il provvedimento al nostro esame definisce una prassi consolidata nel tempo ed alleggerisce le condizioni di estrema difficoltà in cui vengono talvolta a trovarsi i funzionari del ministero: in considerazione di ciò, siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento, ma dobbiamo manifestare alcune perplessità che sono state sottolineate dallo stesso relatore.

Innanzitutto, va rilevato che le modifiche apportate in questi ultimi anni al codice della navigazione hanno riguardato solo aspetti minori dello stesso codice o consolidamento di prassi esistenti: in sostanza, non si è mai agito in modo organico, e questo discorso è valido anche per il settore aereo. Per esempio, non si è preso ancora alcuna iniziativa da parte del ministero in relazione al problema dell'articolo 110 del Codice di navigazione per le cosiddette « autonomie funzionali », così come non si è ancora valutata la possibilità di arrivare a modifiche sostanziali su gravi questioni che ritardano lo sviluppo dell'attività marittima e portuale.

Il problema è ancora più grave se posto in relazione ai rapporti che intercorroni tra sviluppo del traffico marittimo e sviluppo delle attrezzature portuali e della economia del paese in generale. Rispetto alle modificazioni tecnologiche verificatesi, il nostro Codice della navigazione è estremamente in ritardo, e vi è quindi la necessità di arrivare ad una revisione sostanziale dello stesso. Siamo tutti consapevoli che si tratta di una materia complessa che tocca aspetti di diritto internazionale, ma questa revisione è ormai indilazionabile.

La commissione di lavoro che è stata istituita presso il Ministero della marina mercantile è composta solo di studiosi di diritto, i quali hanno indubbiamente un ruolo importante da svolgere in questa revisione, ma occorre rilevare che in questa commissione non è presente – almeno fino a poco tempo fa – neanche un funzionario del ministero competente. È necessario pertanto colmare questa lacuna, mediante la consultazione anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di quelle forze

#### VII LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEE 6 APRILE 1977

che, in definitiva, ogni giorno debbono rispettare le norme del Codice della navigazione; soprattutto da queste forze può venire un contributo importante, frutto di esperienze positive.

A questo proposito ritengo sia opportuno chiedere informazioni al ministro circa i lavori della commissione istituita per lo studio del problema, e discutere circa la composizione della stessa commissione, fissando un termine per la conclusione dei lavori. In sostanza si potrebbe fissare quanto prima un dibattito su questa materia, in modo da approfondire l'argomento ed evitare per il futuro modifiche parziali. Per altro, tornando al provvedimento al nostro esame, in considerazione delle esperienze prospettate, preannunciamo il voto favorevole del gruppo comunista.

MAROCCO. Anche il gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame poiché serve a sanare una situazione anormale che già esiste nella pratica.

Debbo però manifestare una certa perplessità circa la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento che non mi sembra dare adeguate garanzie al personale assunto temporaneamente, ai fini di una conferma dell'assunzione – ove se ne presentasse la necessità – scaduto il periodo dei tre mesi indicato nell'articolo in questione. Su questo punto chiedo qualche delucidazione.

CERAVOLO. Vorrei far presente al Governo che vi sono delle questioni urgentissime che non possono ancora essere rinviate. È stata nominata una commissione di cui non conosciamo né il funzionamento né lo stato dei lavori, ed apprendiamo che solo ora si è riunita per cooptare un funzionario della marina mercantile. Se entro un mese non riceveremo una chiara documentazione, sulla base della richiesta avanzata dall'onorevole Tamburini in merito al funzionamento di questa commissione, riprenderemo appieno la nostra iniziativa legislativa al riguardo, perché vi sono alcuni articoli che non possiamo assolutamente accettare in quanto in netto contrasto con la legislazione vigente in tutti i paesi del mondo. Ricordo, ad esempio, che secondo il vecchio codice l'armatore può licenziare, a sua discrezione, in qualunque momento, il comandante ed i membri dell'equipaggio, senza fornire motivazioni di giusta causa.

Sollecito quindi il Governo a prendere in esame la questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCCHESI, Relatore. Prendo atto della sostanziale concordanza sul provvedimento in esame. Quanto alle richieste degli onorevoli Tamburini e Ceravolo, posso dire che in base a quanto mi risulta, la commissione intorno alla quale si è svolta la discussione questa mattina sta indubbiamente lavorando con una certa lentezza e soltanto ora si sono rimossi alcuni ostacoli, in particolare per quanto riguarda la partecipazione di un rappresentante del Ministero della marina mercantile: concordo guindi sulla necessità che vi sia un chiarimento generale sull'andamento di questi lavori. I provvedimenti intervenuti fino a questo momento (anche quello al nostro esame) sono di carattere assolutamente parziale; di queste preoccupazioni si è fatto carico anche l'onorevole Ceravolo ed io auspico che si possa giungere ad un'informazione esauriente in proposito, segnalando per altro il fatto che tale commissione non ruota intorno al Ministero della marina mercantile ma intorno a quello di grazia e giustizia; infatti, il problema della partecipazione di un rappresentante del Ministero della marina ai lavori della commissione si è risolto soltanto attraverso l'intervento del ministro della marina nei confronti del ministro di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dall'onorevole Marocco circa la dizione: « per un periodo di tempo non superiore a tre mesi » contenuta nell'articolo unico, debbo dire che esse sono, a mio avviso, senz'altro giuste perché ritengo che tale espressione debba essere interpretata nel senso che le autorizzazioni non possono superare quell'arco temporale; e ciò non significa che l'incarico non possa essere rinnovato alle stesse persone, ma che al termine dei tre mesi è necessario rivedere le particolari condizioni che hanno dato origine al provvedimento. Vi sarà quindi un momento di verifica successiva per appurare se persistano ancora situazioni di difficoltà nell'imbarco.

DEGAN, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Prendo atto dell'accordo sostan-

#### VII LEGISLATURA - DECIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 6 APRILE 1977

ziale esistente sul testo in esame e dei chiarimenti del relatore, che ringrazio. Sollecito quindi, a nome del Governo, l'approvazione di questo provvedimento, e sarà mia cura notificare al ministro della marina mercantile la richiesta espressa dallo onorevole Tamburini, ripresa dal collega Ceravolo, di ricevere nel più breve tempo possibile notizie sull'andamento dei lavori della commissione che svolge il suo compito, come è stato detto, presso il Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione è inserito il seguente comma:

« Il Ministro della marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, lo imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 317 del Codice della navigazione » (1176):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amarante, Baldassari, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Ceravolo, Del Castillo, Federico, Forte, Guerrini, Guglielmino, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Piccinelli, Salomone, Sinesio, Tamburini, Tombesi, Venturini.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO